m_pi.AOOUSPAV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0008849.01-09-2025.h.15:24

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Ufficio VII Ambito Territoriale Avellino
peo: usp.av@istruzione.it pec: uspav@postacert.istruzione.it
tel. 0825/37790 – Sito Web www.atavellino.it

OGGETTO: Incarico annuale correlato alla continuità didattica. Riscontro massivo

Questo dirigente, preso atto del contenuto dei reclami che sono pervenuti appena dopo la pubblicazione dell'elenco dei docenti individuati ai fini della continuità didattica, ritiene opportuno fornire il seguente chiarimento.

La pressoché totalità delle rimostranze pervenute può essere sussunta in questa tipologia di fattispecie: l' aspirante ritiene di essere stato danneggiato per la mancata assegnazione dell'incarico in quanto la cattedra dallo stesso reclamata è stata destinata ad altro docente collocato in graduatoria in posizione successiva .

In merito a tanto, si rivendica la piena legalità dell'*agere* amministrativo, dal momento che l'algoritmo ha operato in perfetta sintonia con quelle che sono state preferenze espresse dall'aspirante. Il dato normativo dal quale non è possibile discostarsi è di una chiarezza palmare che non lascia adito ad interpretazioni: ci si riferisce all'art.12 co 4 dell'OM 88/2024 che testualmente recita ***"…..qualora* l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.."**

Declinando tale fattispecie astratta alla situazione concreta, si è avuto modo di verificare che l'aspirante, a pag. 3 della domanda ha dichiarato di voler essere riconfermato sul medesimo posto di sostegno dell'anno scolastico precedente ai sensi della continuità didattica e, nel riquadro "dettaglio contratto" ha scritto " fino al termine delle attività didattiche (oppure: annuale)"; tuttavia, nel riquadro di cui alle pagine successive "espressione preferenze supplenze annuali", ha indicato nella sezione dettaglio contratto **una tipologia differente da quella scritta a pag.3**

Questo e solo questo è il motivo per il quale i vari docenti sono stati esclusi. Non corrisponde, pertanto, a vero affermare che si è stati inspiegabilmente ignorati dall'algoritmo ovvero

inopinatamente scavalcati da aspiranti che occupano una posizione successiva in graduatoria; l'aspirante è stato considerato non nominabile e quindi rinunziatario semplicemente per la mancata indicazione di quella tipologia di posto disponibile presso la scuola.

Più esigua è l' aliquota di quei dipendenti che, pur avendo compilato in maniera corretta la domanda, lamentano la mancata esclusione a beneficio di altri docenti che li seguono in graduatoria: in questi casi la motivazione è rappresentata dal fatto che i candidati in posizione inferiore, beneficiano di una precedenza correlata allo status di invalidità riconosciuto dalla CMO dell'INPS utile ai fini del collocamento mirato.

In senso più ampio e generale, preme a questo Dirigente rappresentare agli aspiranti che il sistema ha preventivamente verificato che il docente medesimo avrebbe **comunque** potuto maturare la nomina in mancanza del bollettino "zero" in base al punteggio, **seguendo gli stessi medesimi criteri per i quali è stato impostato in aderenza ai dettami dell'OM 88/2024**. A titolo esemplificativo:

- Il docente -collocato in graduatoria in II fascia o comunque in coda alla I- se non risulta tra i nominabili nel primo turno non matura il diritto alla continuità didattica nella fase zero.
- Il docente che ha chiesto a pag. 3 la conferma su spezzone nella scuola dove ha insegnato nell' a.s. 2024/2025 ma nella domanda ha chiesto solo posti interi, è evidente che non matura il diritto alla nomina.
- Il docente che avendo chiesto spezzoni e posti interi, viene assegnato su una cattedra completa non può reclamare il mezzo posto dal momento che il sistema, se sono disponibili entrambe le tipologie di cattedre, privilegia il posto intero.
- Il docente che entro cinque giorni non si presenta per la presa di servizio presso l'Istituto assegnato dove è stato destinato, è considerato rinunciatario e non può partecipare alle future nomine per tutte le classi di concorso.

Per una questione di trasparenza , si precisa sono residuati 90 posti liberi che verranno assegnati con i prossimi bollettini di nomina.

Il presente chiarimento deve intendersi come riscontro massivo, significando che non verrà fornita alcuna risposta ad personam ai docenti che hanno sollevato e che eventualmente solleveranno questioni attinenti alle due suddette problematiche.

Il Dirigente
Fiorella Pagliuca

Firmato digitalmente da
PAGLIUCA FIORELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO